



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Chiusi partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società APEA s.r.l. con una quota dal 0,87%;
2. Società INTESA s.p.a. con una quota del 3,02%;
3. Società LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. con una quota de 3,60%;
4. Società MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ s.p.a. con una quota del 0,43%;
5. Società NUOVE ACQUE s.p.a. con una quota del 1,59%;
6. Società PATTO 2000 s.r.l. con una quota del 0,79%
7. Società SIENA CASA s.p.a. con una quota del 3%
8. Società SIENAMBIENTE s.p.a. con una quota del 0,59%
9. Società S.T.B. SOCIETÀ DELLE TERME E DEL BENESSERE s.p.a. con una quota del 0,29%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Chiusi, partecipa al ATO 4 ACQUA – ATO Rifiuti Toscana Sud, Consorzio TERRE CABLATE con una quota del 2,45% e alla FONDAZIONE ORIZZONTI D’ARTE ed alla Società della Salute istituita con la L.R. toscana 40/2005 (artt. 71 bis e ss.) quale consorzio pubblico volontario che comprende tutti i Comuni della Val di Chiana Senese e l’Azienda USL 7 di Siena.

Le suddette partecipazioni, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società APEA s.r.l.

La Società APEA s.r.l. – Agenzia provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile – di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 0,87%, è nata il 1° gennaio 2012 dalla fusione dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente con l’Agenzia per lo Sviluppo Locale ed i rami di Eurobic Toscana Sud dedicati all’implementazione dei progetti europei ed alla coesione sociale.

Apea è frutto della politica di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipate portato avanti dalla Provincia di Siena, che detiene il 72% della società. La percentuale restante è suddivisa tra la Comunità Montana Amiata – Val d’Orcia, la Camera di Commercio di Siena e le amministrazioni comunali della provincia.

La mission di Apea tende a creare un’offerta di servizi completa ed integrata per i soci ed i cittadini del territorio. Per questo l’Agenzia ha intrapreso un’azione coordinata di informazione e sensibilizzazione verso gli enti locali, affinché possano valutare ogni possibile supporto che la società può apportare loro, in particolare per il miglioramento della domanda di energia attraverso la promozione dell’efficienza energetica.

La Società APEA s.r.l. ha carattere prevalentemente strumentale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

Con proposta deliberazione del consiglio comunale in data 18 marzo è stato proposto di prendere atto della scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio della società partecipata “APEA s.r.l.” ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione denominata “TERRE DI SIENA LAB s.r.l.” ed è stato proposto di dare mandato di esercitare il diritto di recesso dalla società scissa “APEA s.r.l.”.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 3

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
+ 14.754,00 euro	+ 22.700,00 euro	+ 14.431,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

2. Società INTESA s.p.a.

La società INTESA s.p.a., di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 3,02%.

La Società INTESA s.p.a., a seguito del conferimento da Febbraio 2010 dei rami d'azienda e partecipazioni all'attuale gruppo ESTRA, sviluppa attività di gestione del servizio calore per enti pubblici e attività correlate alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica. La società ha – anche in adempimento delle disposizioni in materia di separazione societaria e gestione indipendente – costituito la società centria s.r.l. – interamente partecipata dalla società – alla quale ha apportato le reti di distribuzione gas e gpl e le infrastrutture di servizio pubblico in genere e la gestione del servizio; lo statuto di centria s.r.l. prevede espressamente l'obbligo che la stessa sia partecipata esclusivamente da società a capitale pubblico maggioritario degli enti locali che le sue partecipazioni siano incedibili se non in favore di soggetti con le medesime caratteristiche e che le infrastrutture di servizio pubblico siano incedibili ed insuscettibili d'esser distolte dalla loro missione di servizio pubblico; da questo punto di vista è opportuno premettere che la quotazione della società non determina il venire meno di questa condizione, giacché la società continuerà ad essere indirettamente controllata da enti pubblici e così pure centria s.r.l., che è interamente partecipata dalla società;

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società INTESA s.p.a..

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 2 unitamente alla disponibilità dei dipendenti del Gruppo Estra.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.405.805,00 euro	+ 881.024,00 euro	+ 909.917,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

3. Società LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

LA FERROVIA ITALIANA s.p.a. è una società di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 3,60%.

Storia: in data 30 gennaio 1914 si costituisce la Soc. Anonima La Ferroviaria Italiana che ottiene in concessione i lavori di costruzione della linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. I suddetti lavori, causa la guerra e gli eventi successivi, vengono sospesi e ripresi nel 1924. La Società concessionaria opta per una coraggiosa scelta tecnica decidendo di elettrificare la linea a 3.000 Volt corrente continua da linea aerea (le FS stanno effettuando proprio in quegli anni gli esperimenti sulla Benevento-Foggia) e a tale scopo stipula una convenzione addizionale resa esecutiva con R.D. del 9 giugno 1927. I lavori di elettrificazione sono diretti dall'ingegnere svizzero Giacomo Sutter, presidente della L.F.I. e si concludono il 3 settembre 1930 quando la ferrovia viene aperta all'esercizio fra Sinalunga ed Arezzo-Pesciola. Nelle more dell'attivazione del raccordo con Arezzo FS (1,667 km), che avviene il 5 aprile 1932, il collegamento è assicurato dalla stessa esercente con un servizio navetta su autobus. Dal maggio 1944 all'aprile 1948 l'esercizio ferroviario, causa i bombardamenti alle infrastrutture, è sospeso. La gestione riprende parzialmente fino al marzo 1949 dopo di che, a seguito anche del ripristino della linea elettrica, riprende per l'intera linea. Nel 1950, dopo lunghe trattative con il Ministero dei Trasporti e con La Soc. Veneta, che aveva gestito la ferrovia Arezzo-Stia dal 1888 al 1944, la Soc. LFI subentra alla Soc. Veneta nella gestione della ferrovia del Casentino riaperta al servizio dopo 6 anni di interruzione a causa dei gravi danni subiti durante la guerra. L'accorpamento nella gestione di queste due ferrovie consente indubbi vantaggi gestionali e fino alla metà degli anni sessanta, cioè fino all'inizio del boom della motorizzazione privata, la gestione sia del trasporto viaggiatori sia del trasporto merci beneficia della forte domanda del settore. Con lo sviluppo del trasporto privato e del boom della motorizzazione privata si verifica un periodo di difficoltà economiche che si concretizzano nel 1969 con l'ingresso nel Capitale Sociale di azionisti pubblici: prima la sola Provincia di Arezo, poi anche il Comune di Arezzo e successivamente, con più operazioni di aumento di capitale Sociale anche la Provincia di Siena e altri 31 comuni, di cui 13 del Casentino, 7 della Valdichiana Aretina e 7 della Valdichiana senese. Nel frattempo, dal 1970 fino al 1 luglio 1982 (data in cui viene fatto l'ultimo rilevamento, quello dei rami aziendali Sita di Chianciano e del Casentino) la Soc. LFI subentra a numerose aziende di trasporto su gomma entrate in crisi con il boom del trasporto privato. Vengono così incorporate anche aziende e dipendenti con un glorioso passato quali la Lapea e la Cortonese Autoservizi, oltre alla stessa SITA. L'espansione dei servizi su gomma avviene dapprima solo attorno alle due ferrovie (la LFI è una delle poche aziende italiane che offre un servizio integrato ferro-gomma) e poi sull'intero territorio delle tre vallate: Casentino, Valdichiana aretine e Valdichiana senese, territorio che coincide con quello dei 32 Comuni soci e corrisponde a ben 2.820 kmq. su cui sono residenti ben 270.000 abitanti, cui la Soc. LFI offre servizi giornalieri con un parco rotabile composto da 10 locomotori, 5 elettromotrici, 8 carrozze semipilota, 9 carrozze e 147 autobus, di cui ben 15 sono da noleggio di rimessa. Mediamente vengono trasportati tutti i giorni oltre 20.000 passeggeri. Dal dicembre 2002 il 30 % delle azioni sono state cedute dalle due Province di Arezzo e Siena ad un raggruppamento di imprese, tra cui RATP di Parigi, ATAF di Firenze, TRAIN di Siena. A sua volta la LFI, seguendo una politica di espansione e di aggregazione. Ha acquistato il 31,84% delle azioni del TRAIN S.p.A. di Siena e il 12% delle azioni del COPIT S.p.A. di Pistoia.

Nell'ultimo anno L.F.I. ha dato corso alla realizzazione del piano industriale, iniziando il processo di societizzazione che si è concretizzato con la costituzione delle seguenti società:

- **T.F.T. S.p.A.** "Trasporto Ferroviario Toscano" società dove sono confluite tutte le attività relative al trasporto ferroviario incluso mezzi e personale.

- **R.F.T. S.p.A.** "Rete Ferroviaria Toscana" società dove sono confluite tutte le attività relative alla gestione della rete ferroviaria tra Arezzo e Stia e Arezzo Sinalunga incluso il relativo personale.
- **LFI Service S.r.L.** Società immobiliare e di servizi che ricomprende tutto il patrimonio immobiliare di L.F.I.

L.F.I è rimasta come funzione di Holding dell'intero gruppo e come società di gestione dei servizi su gomma in attesa che anche questo ramo di attività venga scisso dalla holding

Per effetto dell'operazione di conferimento per la costituzione della Società TIEMME s.p.a. l'attività primaria di L.F.I. non è più la gestione diretta del trasporto pubblico locale di persone ma quella di gestione delle partecipazioni societarie, del proprio patrimonio immobiliare quasi esclusivamente dedicato ai servizi di T.P.L. svolti dal TIEMME, nonché il coordinamento tecnico-finanziario e amministrativo delle società controllate

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società La Ferroviaria Italiana s.p.a.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 7

Numero di dipendenti: si avvale del personale della partecipata TIEMME mediante contratto di service. Alla data del 1/8/2010 sono stati conferiti in TIEMME n. 269 dipendenti di L.F.I.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 845.218,00 euro	+ 549.102,00 euro	+ 1.903.166,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

4. Società MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ s.p.a.

Società MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ s.p.a., di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 0,43%, è nata il 12 gennaio 2006.

MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ s.p.a., è una realtà nata nel 2006 per venire incontro alle richieste di sostegno finanziario provenienti da alcune fasce di soggetti "deboli", che trovano difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario.

Pur avendo una finalità a contenuto sociale, "Microcredito" non si propone nè effettua beneficenza a fondo perduto. La Società basa prevalentemente l'analisi del merito creditizio più sul profilo etico del richiedente (infatti oltre alla domanda di finanziamento è richiesto di sottoscrivere anche un patto etico) che sui dati patrimoniali e reddituali.

Per sviluppare a meglio il suo contributo alla lotta alla povertà ed al disagio sociale, "Microcredito" reputa fondamentale avvalersi di una rete di relazioni con Associazioni radicate sul territorio al fine di veicolare la comunicazione della sua mission e di raccogliere informazioni sulla clientela. L'iniziativa è stata realizzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, dalle istituzioni locali (Comune, Provincia, Comuni senesi, Diocesi di Siena e Montepulciano) e dalle principali realtà del volontariato della provincia di Siena.

L'obiettivo perseguito va inquadrato nell'ambito del vasto tema della finanza etica e della responsabilità sociale e mira anche a valorizzare il ruolo che oggi il volontariato ha assunto nella società. L'iniziativa, che riprende un'esperienza internazionale nata in India e volta a "democratizzare la finanza", è in Italia uno dei più significativi esempi di forte collaborazione tra istituzioni, mondo del volontariato ed una grande banca.

Da sottolineare che tutto l'aspetto sia relazionale con i soggetti "deboli" sia operativo e gestionale è svolto da volontari.

La MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ s.p.a. svolge *servizi pubblici di interesse generale* in quanto la sua funzione primaria è quella di agevolare l'accesso al credito alla fasce più deboli della popolazione.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società MICROCREDITO s.p.a..

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9 – non percepiscono compensi

Numero di dipendenti: 3 distaccati dalla Banca Monte dei Paschi e personale volontario.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 14.220,00 euro	+ 9.401,00 euro	+ 5.523,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

5. Società NUOVE ACQUE s.p.a.

La Società NUOVE ACQUE s.p.a., di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 1,59%, è stata costituita nel 1999 per la gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, che comprende 32 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.

Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei singoli Comuni. L'A.A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno - è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore.

Il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa Aretina Scarl (46,16%).

Il Consiglio di Amministrazione di Nuove Acque S.p.A. nominato dall'Assemblea dei Soci della Società in data 24 ottobre 2012, è attualmente composto da 9 membri

La Società Nuove Acque SpA si è fissata come missione quella di erogare il Servizio Idrico Integrato sull'ATO4 Alto Val d'Arno nel rispetto del Piano d'Ambito, del Piano Economico Finanziario e dei Regolamenti d'utenza puntando ad essere un riferimento di servizio e di innovazione per il territorio e di crescita per il suo personale.

Per raggiungere tali risultati, Nuove Acque si è dotata di una specifica politica aziendale per la qualità del servizio, per la protezione dell'ambiente, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e di una politica sociale & etica. modello organizzativo attuato è conforme al D.Lgs. 231/01 ed è certificato conforme alle versioni aggiornate delle normative ISO9001 e OHSAS 18001.

La Società NUOVE ACQUE s.p.a. svolge *servizi pubblici di interesse generale* in quanto dedita alle attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua ed ha carattere strumentale per la gestione delle reti fognarie e per le attività di gestione rifiuti.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società NUOVE ACQUE s.p.a.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di dipendenti: 210 al 31.12.2011

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 3.021.752,00 euro	+ 3.601.652,00 euro	+ 3.987.612,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

6. Società PATTO 200 s.r.l.

La Società PATTO 2000 s.r.l di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 0,79%, è stata costituita il 26/06/1998 con termine previsto al 31/12/2015, è Società Consortile a Responsabilità Limitata che ha per oggetto:

1) la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano riguardante ai sensi dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15.5.1997 n. 127, e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 5.6.1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 28.12.1996 n. 662 e della delibera CIPE 21.3.1997.

2) il perseguimento delle finalità del Patto. La Società provvede a: rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali; attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto; verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto; promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi; assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata.

La Società PATTO 2000 s.r.l. ha carattere prevalentemente strumentale giacché ha la funzione di reperire fondi per lo sviluppo del territorio dell'area Val di Chiana – Amiata e Trasimeno – Orvietano.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società PATTO 2000 s.r.l..

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 3

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 105.344,00 euro	+ 70.123,00 euro	- 50.369,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

1. Società SIENA CASA s.p.a.

La Società SIENA CASA s.p.a. di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 3%, è la società che si occupa della realizzazione di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica, e della gestione del patrimonio esistente, nell'intera provincia di Siena. La società, nata nell'anno 2004 in sostituzione dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Siena (A.T.E.R.), è di proprietà dei 36 comuni della provincia, riunitisi nell'apposita conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale Di Esercizio), ed opera per conto degli stessi in forza del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29-04-2005 presso il Palazzo Comunale di Siena.

La società ha lo scopo di svolgere le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione ed alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare loro attribuito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni secondo i contratti di servizio stipulati con la conferenza ad ambito LODE e con i singoli comuni che sono soci.

La sede unica si trova in Siena, Via Biagio di Montluc 2.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società SIENA CASA s.pa..

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 25

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 2.840,00 euro	+ 2.590,00 euro	+ 8.574,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

1. Società SIENAMBIENTE s.p.a.

La Società SIENAMBIENTE s.p.a. di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 0,59%, è una società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia da rifiuti. E' inoltre attiva, direttamente o attraverso numerose partnership, nell'ambito della green economy, nel settore delle energie rinnovabili e nella produzione di energia da fonti rinnovabili e non convenzionali. Dopo 25 anni di attività, un percorso di continui investimenti e di graduale crescita occupazionale, è un'azienda dotata di un ricco patrimonio di conoscenze e di capacità tecniche nei settori dei rifiuti, dell'energia e dei servizi ambientali. L'evoluzione di Sienambiente dell'ultimo decennio si è inoltre concretizzata nel progressivo consolidarsi delle attività connesse alla green economy e al riciclo, nel potenziamento delle attività legate alle energie rinnovabili e nella partecipazione con una quota del 24,5% nella compagine societaria di Sei Toscana, il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nei 103 Comuni della Toscana Sud il quale si configura come una delle principali aziende del settore su scala nazionale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione nella Società SIENAMBIENTE s.p.a.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 4

Numero di dipendenti: 102 attuali

341 prima del conferimento a SEI Toscana

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 395.426,00 euro	+ 2.062.379,00 euro	+ 1.848.769,00 euro

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

S.T.B. Società delle Terme e del Benessere s.p.a.

La Società S.T.B. Società delle Terme e del Benessere s.p.a. di cui il Comune di Chiusi è socio per la quota di 0,29%. La partecipazione ha origine a seguito della fusione della società San Casciano s.p.a. con altre società termali avente come oggetto sociale lo sfruttamento e l'utilizzazione di giacimenti di acque termali, acque minerali ed oligominerali ed altre attività connesse all'attività termale.

La Società venne istituita il 19/05/2000.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.6.2009 con la quale è stato approvato il documento ricognitivo, contenente il prospetto riepilogativo delle società partecipate dal Comune di Chiusi e le determinazioni in ordine al loro mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29 della legge 24/12/2007 n. 244; è stato preso atto della proposta di dismissione della partecipazione del Comune di Chiusi dalla società S.T.B. Società delle Terme e del Benessere s.p.a. in quanto non più funzionale alle attività del Comune a seguito della fusione della società San Casciano s.p.a.; sono stati demandati alla Giunta ed ai competenti dirigenti gli adempimenti e le determinazioni conseguenti alla citata deliberazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 359 del 7/12/2012 con quale è stato disposto di procedere alla dismissione della partecipazione del Comune di Chiusi dalla società S.T.B. Società delle Terme e del Benessere s.p.a. in quanto non più funzionale alle attività del Comune a seguito della fusione della società San Casciano s.p.a., conformemente alle disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 giugno 2009; di dare atto che la partecipazione del Comune di Chiusi alla società S.T.B. consiste in n. 64.916 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,29% del capitale sociale.

In data 5 dicembre 2012 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse all'acquisto di azioni di S.T.B. società delle Terme e del Benessere s.p.a. pubblicato in data 5 dicembre 2012 e la procedura di dismissione della partecipazione sopra descritta ha avuto esito negativo in quanto non sono pervenute offerte.

Oltre a questo Comune anche l'Amministrazione Provinciale di Siena insieme ai Comuni di San Casciano dei Bagni, Montepulciano, Chianciano Terme, Sarteano, Cetona, Pienza hanno una partecipazione azionaria nella Soc. S.T.B. e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 22.4.2009 l'Amministrazione Provinciale di Siena ha deliberato la dismissione della partecipazione in adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e avviata una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione;

Con deliberazione della Giunta Comunale di Chiusi n. 321 del 12/12/2014 è stato disposto di procedere alla dismissione della partecipazione del Comune di Chiusi dalla società S.T.B. Società delle Terme e del Benessere s.p.a. in quanto non più funzionale alle attività del Comune a seguito della fusione della società San Casciano s.p.a., conformemente alle disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 giugno 2009; di individuare la Provincia di Siena come soggetto capofila per procedere, in nome e per conto anche di questo Comune, con una unica procedura, all'asta pubblica per l'alienazione della partecipazione azionaria; di approvare l'allegata bozza di accordo tra la Provincia di Siena ed i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano per la cessione delle partecipazioni azionarie nella società S.T.B. Società delle Terme e del Benessere spa di loro proprietà che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Viene dato atto alla data odierna che è in corso di valutazione politica, al livello di area provinciale, il dibattito in merito alla creazione di una sola multi utility nella quale possano confluire tutte le società che operano nell'ambito idrico, energetico, dei rifiuti e del trasporto, così come l'integrazione delle società che si occupano di intercettare finanziamenti", in osservanza degli obiettivi posti con il Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 1/4/2015, stante la complessità della materia e delle finalità prefissate, per il raggiungimento delle quali occorre un lasso di tempo considerevole, anche in considerazione del continuo aggiornamento normativo in atto.

Chiusi, 18 marzo 2016

IL SINDACO F.F.

Juri Bettolini